

## **Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - versamento diretto - rimborси - termini – Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14610 del 15/07/2016**

Domanda di esenzione dal tributo - Valenza - Anche di istanza di restituzione di quanto cautelativamente versato - Conseguenze - Accoglimento della domanda - Giudicato - Istanza di rimborso nel termine di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Necessità - Esclusione - Prescrizione - Decennale.

La domanda d'esenzione dal tributo, ove ritualmente e tempestivamente avanzata, costituisce esercizio del diritto del contribuente al riconoscimento dell'inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria, fondato sulla norma d'esenzione, ed implica la richiesta di restituzione, totale o parziale, di quanto cautelativamente versato, sicché vale come istanza di rimborso sia delle somme già versate, sia di quelle eventualmente versate dopo la sua proposizione, in corso di giudizio, anche a seguito di una sentenza favorevole, ma non ancora definitiva, non venendo meno l'esigenza cautelativa di non incorrere in sanzioni. Ne consegue che, qualora si formi il giudicato su entrambi i diritti, all'esenzione e al rimborso del tributo oggetto della relativa domanda, cautelativamente versato, il contribuente non è soggetto all'onere di formulare istanza nel termine dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, ma può far valere il giudicato nell'ordinario termine di prescrizione decennale.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14610 del 15/07/2016